



Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti

D.L. 107/2026 / A.C. 2987

Dossier n° 185 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 7 luglio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2987
D.L.	107/2026
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	26 giugno 2026
assegnazione:	26 giugno 2026
Commissione competente :	V Bilancio

Contenuto

L'**articolo 1, comma 1**, modifica la legge annuale per la concorrenza 2021 stabilendo che la procedura di gara per l'affidamento del contratto Intercity debba essere avviata entro il 31 dicembre 2026 e che il contratto servizio possa essere affidato con uno o più lotti.

L'**articolo 1, comma 2**, proroga di due anni, rispettivamente al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028, i termini per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale RomaLatina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.

L'**articolo 1, al comma 3**, reca un'autorizzazione di spesa, con relative coperture, pari a 50,2 milioni di euro, con risorse ripartite tra gli esercizi 2026 e 2029, per consentire la realizzazione delle opere compensative nei Comuni interessati dai cantieri del nuovo collegamento ferroviario TorinoLione.

L'**articolo 2** introduce disposizioni urgenti per la realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare.

L'**articolo 3** dispone il trasferimento, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al Ministero delle imprese e del made in Italy, delle risorse già destinate alla realizzazione dell'impianto di produzione di preridotto, affinché siano impiegate per il sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche mediante i contratti di sviluppo e nel quadro della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'**articolo 4** proroga al 31 agosto 2026 la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale con contributi a valere sul Fondo rotativo imprese, al fine di realizzare investimenti infrastrutturali per il potenziamento delle strutture ricettive.

L'**articolo 5** prevede disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici attraverso la previsione di un commissario straordinario che provveda al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico che tenga luogo degli ordinari provvedimenti autorizzatori.

I **commi 1 e 2 dell'articolo 6** recano norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. Il **comma 1** reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi

oggettivamente non evitabili. Il **comma 2** estende, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale previsto per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività sia degli operai agricoli a tempo indeterminato sia di quelli a tempo determinato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; l'estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni pari alla metà di attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2026-31 dicembre 2026. Il **comma 3** provvede alla copertura dell'onere finanziario corrispondente ai due limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, onere pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026; a tale copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'**articolo 7** dispone che la società "Giubileo 2025" prosegua le proprie attività quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonché struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale.

L'**articolo 8** definisce l'ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico, prevedendo differenti modalità di implementazione in base al tipo di amministrazione. Si prevede che le amministrazioni già interessate dalla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 PNRR, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12, adottano il quadro di principi e regole del sistema entro l'esercizio finanziario 2030 e a decorrere dal medesimo (comma 1). Le altre società e amministrazioni escluse dalla suddetta fase pilota adottano un sistema semplificato di contabilità economico patrimoniale coerente con il sistema unico da definirsi, anche con riferimento ai tempi e alle modalità di attuazione, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili vigenti stabiliti dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale (comma 2). Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale adottano il sistema contabile economico patrimoniale unico compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta (comma 3). Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale anche a fini autorizzatori, adeguano schemi e contenuti del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico, comprendendo il confronto tra importi consuntivi e preventivi nel bilancio di esercizio. Si prevede, infine, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire omogeneità all'intero comparto l'autorizzazione preventiva del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'adozione del quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico nonché per l'adeguamento degli schemi e dei contenuti del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema medesimo (comma 4).

L'**articolo 9** disciplina il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza (cosiddetto accrual) destinato ad affiancare, entro l'esercizio finanziario 2030, i sistemi di contabilità finanziaria in competenza previsti attualmente per le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla Riforma 1.15 del PNRR, a seguito della sperimentazione di cui al successivo articolo 10. Il nuovo sistema sarà adottato a fini di rendicontazione e non di previsione, e non avrà più sole finalità conoscitive. Nel dettaglio, il comma 1 sancisce che il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza sia composto di tre elementi, già predisposti dall'apposita Struttura di governance istituita presso il MEF-Ragioneria generale dello Stato: il Quadro Concettuale, gli standard contabili ITAS e il Piano dei conti multidimensionale. Il comma 2 prevede che l'effettiva adozione dei principi e regole contabili avvenga mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze almeno nell'anno precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. Il comma 3 prevede una ridefinizione della Struttura di governance del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza presso il MEF – Ragioneria generale dello Stato, da effettuare mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 4 prevede che, qualora le specificità delle attività svolte lo richiedano, possano essere previste voci di ulteriore dettaglio di poste economiche o patrimoniali per singole Amministrazioni o comparti.

L'**articolo 10** reca la disciplina degli adempimenti propedeutici all'adozione del nuovo modello contabile. In particolare, viene richiesta la revisione e l'allineamento degli inventari, la ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie, l'individuazione di una struttura organizzativa responsabile del coordinamento delle attività contabili e l'adeguamento dei sistemi informativi.

L'**articolo 11** disciplina l'assetto organizzativo del programma di formazione necessario nella fase di transizione verso il nuovo sistema contabile unico.

L'**articolo 12** reca la disciplina della fase di sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza (cosiddetto accrual) previsto dalla riforma 1.15 del PNRR, nelle more dell'entrata in vigore definitiva entro l'esercizio finanziario 2030 ai sensi dell'articolo 9 del presente provvedimento. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche che fanno parte della "fase pilota" elaborino e trasmettano, in via sperimentale, dal 2026 e fino all'entrata in vigore definitiva, gli schemi di bilancio secondo il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale in competenza, sulla base di modelli predisposti dal MEF. Il comma 2 prevede che si provveda all'aggiornamento dei modelli utilizzati per la prima sperimentazione sull'esercizio 2025. Il comma 3 prevede la facoltà di definire, mediante decreti del Ministro dell'economia, ulteriori programmi di sperimentazione, sia per le amministrazioni che fanno parte della "fase pilota" sia per le amministrazioni escluse. Il comma 4 stabilisce l'istituzione, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile (ARCONET) ed entro il 30 giugno 2027, di specifici programmi di sperimentazione che coinvolgano gli enti territoriali e i loro enti strumentali.

L'**articolo 13** introduce l'obbligo per l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di elaborare, a decorrere dal 1° gennaio 2027, con cadenza trimestrale e secondo gli standard del Sistema europeo dei conti (SEC 2010), le stime dell'accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore, nonché di trasmetterle al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la successiva pubblicazione.

L'**articolo 14**, costituito da un unico comma, prevede una copertura finanziaria, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027", relativa all'attuazione di uno specifico criterio direttivo previsto per l'esercizio della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE sull'intelligenza artificiale. Tale criterio prevede in particolare l'introduzione di "percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale". Conseguentemente, modifica la clausola di invarianza finanziaria già prevista a legislazione vigente per l'esercizio, nel suo complesso, della suddetta delega, facendo salva la copertura finanziaria prima indicata.

L'**articolo 15** prevede la disapplicazione, fino al 1° ottobre 2026, delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro.

L'**articolo 16** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 16 articoli per un totale di 37 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 8 ben distinte finalità, che avrebbero potuto essere oggetto di provvedimenti distinti: 1) garantire la continuità e il corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi ferroviari intercity, nonché la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari e il completamento dei collegamenti intermodale Roma-Latina e autostradale Cisterna-Valmontone e opere connesse; 2) procedere alla realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare "RTS – 1 G. Galilei" della Marina militare; 3) garantire il finanziamento delle attività di politica industriale e dei progetti infrastrutturali di decarbonizzazione del settore siderurgico, di competenza della società DRI d'Italia S.p.A.; 4) consentire la piena realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive in attuazione della misura M1C3, intervento 4.2. "Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo" del PNRR); 5) offrire adeguate tutele per la realizzazione di attività infrastrutturali in contesti di emergenza climatica; 6) garantire la continuità della società Giubileo 2025 per la realizzazione di programmi e interventi infrastrutturali complessi; 7) garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma; 8) adottare specifiche disposizioni finanziarie urgenti, per il finanziamento delle attività di formazione in materia di intelligenza artificiale e per il differimento dell'applicazione del contributo sulle disposizioni di modifica valore.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 33 commi 9 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM, 6 decreti ministeriali, nonché 2 provvedimenti di altra natura.

Il decreto-legge in esame è stato deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 22 giugno 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, in base alla quale la realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare "RTS -1 G.Galilei" della Marina militare è affidata alla società Sogin S.p.A., appare di natura provvedimentale; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020 ha affermato, in materia di "leggi-provvedimento", che l'elevazione a livello legislativo di disciplina tradizionalmente riservata all'azione amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma soggiace ad un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore e si impone in ogni caso la necessità di valutare "il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo", con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come "luogo elettivo di composizione degli interessi": interessi che non possono essere interamente sacrificati nella "successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto"; tenuto conto delle coordinate interpretative tracciate dalla giurisprudenza costituzionale, *si valuti l'opportunità di un approfondimento al riguardo.*

La disposizione di cui all'articolo 5, al comma 1, prevede la nomina con DPCM di un Commissario straordinario di Governo al fine di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti del sistema energetico nazionale, stabilendo, al comma successivo, che tale Commissario possa operare con i poteri di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea; ciò premesso, in primo luogo, si fa presente che, essendo il Commissario straordinario menzionato nominato con DPCM, si tratta di disposizione che opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della l. n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; per quanto riguarda, invece, la definizione dei poteri attribuiti a tale Commissario, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscriverli meglio, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 19 maggio 2026 sul disegno di legge n. 2920 di conversione del decreto-legge n. 66 del 2026). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

L'articolo 12 reca la disciplina della fase di sperimentazione del sistema contabile economico-patrimoniale unico in competenza (cosiddetto *accrual*) previsto dalla riforma 1.15 del PNRR; in proposito, il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'articolo in esame prevede che con decreti ministeriali si provvede alla disciplina e alle modalità di svolgimento di tale sperimentazione, «anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011» nonché che con i medesimi decreti si procede all'«adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011»; in primo luogo, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, si rammenta che i decreti ministeriali non possono derogare ad una normativa di rango primario; in secondo luogo, con precipuo riferimento alla possibilità, mediante i medesimi decreti ministeriali, di adeguare gli allegati di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 – aventi rango primario – è utile ricordare la recente sentenza 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale, seppur avendo riguardo alla figura di un DPCM dal contenuto sostanzialmente normativo, ha censurato la previsione con cui si demandava ad un atto sub-legislativo diverso da un regolamento di delegificazione la possibilità di modificare atti primari normativi, in quanto integrante un meccanismo "intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti"; la formulazione della disposizione in esame dovrebbe perciò essere approfondita alla luce della giurisprudenza costituzionale citata, tenuto anche conto che, mediante l'adeguamento disposto dai decreti ministeriali menzionati – fonti di natura secondaria – si interverrebbe, in modo diretto e frammentario, su un atto di natura primaria, quali sono gli allegati al decreto legislativo. *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Plurime disposizioni del provvedimento in esame autorizzano l'emanazione di decreti da parte del "Ministero" competente, anziché "del Ministro"; si fa riferimento, in particolare, agli articoli 8, comma 2, 9, commi 2 e 3, e 12, comma 3; *si valuti l'opportunità di fare riferimento all'autorità responsabile dell'emanazione di tali decreti, ossia il Ministro competente.*